

## IL “GETTO PERICOLOSO DI COSE” NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA: COME VALUTARE LE EMISSIONI DA PARTE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI?

Quando si parla di “emissioni” è facile pensare ai gas sprigionati in atmosfera dai camini degli stabilimenti produttivi, ma non si tratta dell’unica tipologia di emissioni a cui si deve prestare attenzione.

A talune condizioni, difatti, anche le **emissioni odorigene** possono costituire un problema per l’impresa, laddove queste possono essere valutate in sede civile (ai fini del risarcimento del danno) ed anche in sede penale (art. 674 c.p.). Sono infatti frequenti le contestazioni mosse alle imprese per aver provocato odori molesti nella gestione delle loro attività produttive, tali da arrecare disturbo al vicinato.

### Il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)

La norma sanziona con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a 206 euro:

- a) chiunque getta o versa cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone;
- b) chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o fumo atti a cagionare i medesimi effetti.

La Cassazione ha precisato che non si tratta di due condotte distinte, ma di una unica condotta: le ipotesi di emissioni di gas, vapori o fumo rientrano infatti nell’ampio significato dell’espressione “gettare cose”, di cui costituiscono quindi una specie (Cass. Pen., Sez. III, n. 37495 del 13.07.2011).

### Ma il rispetto dei limiti autorizzatori “esclude” la possibile sussistenza del reato?

Una recente pronuncia (Cass. Pen., Sez. III, n. 54209 del 04.12.2018), relativa ad esalazioni di solvente provenienti da un cumulo di rottami ferrosi, individua due orientamenti giurisprudenziali :

- Primo orientamento: in caso di attività autorizzata, il rispetto dei limiti comporta una **presunzione di legittimità del comportamento** e quindi il reato ex art. 674 c.p. non può sussistere (Cass. Pen. 37495/2011), costituendo al più un illecito civile.
- Secondo orientamento: il reato ex art. 674 c.p. è integrabile a prescindere dai limiti imposti dalle autorizzazioni, qualora le emissioni – anche se entro i limiti autorizzatori - superino il limite della normale tollerabilità secondo i criteri dell’art. 844 cod. civ. (Cass. Pen. 14467/2016 e 12019/2015).

### Come valutare, quindi, gli odori molesti provenienti da attività di impresa? Quali criteri adottare?

Il secondo orientamento sembra aver prevalso ed alcune sentenze (Cass. Pen. 36905/2015) hanno affermato che, in assenza di limiti specifici in materia di odori, il criterio di valutazione doveva essere quello della **stretta tollerabilità** degli odori molesti e non quello della **normale tollerabilità** di cui all’art. 844 cod. civ., in quanto criterio inidoneo a proteggere l’ambiente e la salute umana.

Nella sentenza sopra evidenziata (n. 54209/2018) la **Cassazione mostra un deciso cambiamento**: si distingue, quanto ai criteri distintivi, tra attività autorizzate ed attività sprovviste di autorizzazione:

- *Nei casi in cui l’attività produttiva è svolta senza autorizzazione* (perché non prevista o non ottenuta) si dovrà adottare il criterio della **stretta tollerabilità**.
- *Nei casi in cui l’attività è autorizzata ed i limiti sono rispettati*, diversamente, si adotterà il criterio della **normale tollerabilità** ai sensi dell’art. 844 cod. civ., ma una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l’azienda non adotti accorgimenti utili ad abbattere l’impatto sulla realtà esterna.

15.01.2019

Jacopo Perina


